

REGIONE LOMBARDIA

ORDINANZA N. 521 DEL 4 APRILE 2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA
DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
(misure efficaci fino al 13 aprile 2020)

Le modifiche apportate dall'ordinanza 522 del 6 aprile 2020 sono riportate in **viola**

A tutti i cittadini

Ogniquale volta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, **utilizzando la mascherina** o, in subordine, **qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca**, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani (E MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE).

Commercio al dettaglio

Sono consentite le seguenti:

- Commercio al dettaglio di articoli di **cartoleria e forniture per ufficio** esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020
- Commercio al dettaglio di **fiori e piante**, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. f) del DPCM del 22 marzo 2020 (**è consentita negli ipermercati e supermercati**)
- vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche (ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi):
 - **computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici** in esercizi non specializzati
 - **apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT)** in esercizi specializzati
 - **articoli per l'illuminazione**
 - **ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico**
 - **ottica e fotografia**

Misure per l'accesso alle attività commerciali al dettaglio

- l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani
- gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell'accesso all'esercizio;

Raccomandazione di rilevazione della temperatura

Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso.

Consegna a domicilio

La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica) di tutte le categorie merceologiche anche se non comprese nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a).

Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del DLgs 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020.

(nota art. 1 c. 2 del DPCM 11 marzo 2020 Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.)

Tabella A del DLgs 222/2016

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

LA CONSEGNA A DOMICILIO, DEVE ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI, SIA PER IL CONFEZIONAMENTO CHE PER IL TRASPORTO, EVITANDO ALTRESÌ CHE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA VI SIANO CONTATTI PERSONALI A DISTANZA INFERIORE A UN METRO;

(Sarebbe opportuno attivare metodi di pagamento online al fine di evitare lo scambio di moneta tra le persone – si segnala che è possibile attivare dei POS virtuali rivolgendosi al proprio operatore

Per le attività alimentari che volessero effettuare le consegne a domicilio è comunque necessario aggiornare, se non già previsto, il manuale HACCP, predisporre la documentazione in merito agli obblighi di etichettatura dei prodotti (art. 19 DLgs 231/17) e garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie per il trasporto nonché le disposizioni in merito al contenimento dal contagio con particolare attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e la disinfezione/pulizia delle mani)

Mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere

Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell'ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione

Altre attività economiche

si continuano ad applicare le misure adottate con il DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal DM 25 marzo 2020, come stabilito dal DPCM 1 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici

agg. 6 marzo 2020

69 (Attività legali e contabili)

70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale)

71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche)

72 (Ricerca scientifica e sviluppo)

74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)

devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

(se è necessario recarsi presso il cliente è obbligo rispettare tutte le disposizioni di contenimento dal contagio con particolare attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e la disinfezione/pulizia delle mani)

le attività di cui ai codici

95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche)

95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari)

95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni)

95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa)

restano sospese ad eccezione degli:

- interventi strumentali all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite
- interventi urgenti per le abitazioni

resta sospesa l'accoglienza e la permanenza degli ospiti negli **alberghi e strutture simili** (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza

è consentita la prosecuzione dell'attività per gli **alloggi per studenti e lavoratori** con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20) *(si richiama l'attenzione sulla necessità di garantire la pulizia/sanificazione degli ambienti comuni nonché l'eventuale adozione di protocolli di sicurezza ai fini del contenimento dal contagio)*

i **servizi bancari, finanziari e assicurativi** (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti *(è obbligo rispettare tutte le disposizioni di contenimento dal contagio con particolare attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e la disinfezione/pulizia delle mani)*

è fatto obbligo ai **concessionari di slot machines** di provvedere al blocco delle medesime ed agli **esercenti** di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale ...

le attività di cui al codice Ateco 81.3 (**cura e manutenzione del paesaggio**) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree

* * *